



CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Chiarimenti sulla disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti

Chiarimenti sulla disciplina dei "super ammortamenti"

Reverse charge escluso per le vendite al dettaglio

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Avviso di accertamento nullo se manca la sottoscrizione del capo dell'Ufficio

Correlazione costi ricavi necessaria ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Utilizzabilità della Lista Falciani

Detrazione Iva anche in presenza di irregolarità formali

Chiarimenti sulla disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti

Agenzia delle entrate – Circolare del 1 giugno 2016, n.25/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti, di cui all'art.2 del dlgs 14 settembre 2015, n.147 (cd. "Decreto Internazionalizzazione"). L'Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- possono presentare istanza di interpello:
 - (i) i soggetti non esercenti attività commerciali, nella misura in cui effettuino un investimento che determini la creazione di una nuova attività imprenditoriale oppure la partecipazione al patrimonio di un'impresa;
 - (ii) i soggetti che pur non qualificandosi a priori come imprenditori, promuovano investimenti che abbiano come "target" un'impresa localizzata nel territorio dello Stato;
 - (iii) i gruppi di società e i raggruppamenti di imprese tra cui le reti d'impresa, i consorzi fra imprese, i distretti produttivi, le *joint ventures*, le associazioni temporanee d'impresa (cd. ATI), il Gruppo europeo di interesse economico (cd. GEIE);
- laddove nell'ambito del raggruppamento di imprese sia possibile ravvisare un autonomo soggetto d'imposta (come avviene, ad esempio, nelle ipotesi di rete-soggetto e dei consorzi con attività esterna) l'istanza verrà presentata da tale autonomo soggetto, senza che sia necessario il conferimento di un mandato speciale;
- gli organi tenuti a svolgere i controlli sulle imprese che beneficiano degli effetti della risposta all'istanza di interpello, si coordineranno con l'Ufficio competente in materia di interpello.

[torna su](#)

Chiarimenti sulla disciplina dei "super ammortamenti"

Agenzia delle entrate – Circolare del 26 maggio 2016, n.23/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei cd. "super-ammortamenti" dei beni strumentali nuovi di cui all'art.1, commi da 91 a 97 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di Stabilità per il 2016) che prevede una maggiorazione del 40 per cento del costo fiscale dei beni strumentali nuovi acquistati, anche in *leasing*, nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da imprese e lavoratori autonomi. L'Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in *leasing*, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;
- possono beneficiare dell'agevolazione i contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell'art.53, comma 1 del Tuir;
- sono esclusi dall'agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i beni materiali di consumo;
- sono escluse dal beneficio le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il cd. "regime forfetario" poiché, in tal caso, il reddito è calcolato mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi;
- sono agevolabili le spese sostenute per migliorie sui beni non di proprietà dell'impresa (ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato) iscritte nella voce "Immobilizzazioni materiali", in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi, dotati di autonoma funzionalità

[torna su](#)

Reverse charge escluso per le vendite al dettaglio

Agenzia delle entrate – Circolare del 25 maggio 2016, n.21/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni relative alle operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (cd. *reverse charge*) di cui all’art.17, comma 6, lett.c) del Decreto Iva. L’Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- il meccanismo del *reverse charge* si applica per le sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, mentre non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio la cui attività, è di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente
- alle vendite di console da gioco, *tablet*, *Pc* e *laptop* (quali computer portatili), nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate a partire dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018;
- in considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina in commento ha esplicitato comunque la sua efficacia già in relazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi

[torna su](#)

Avviso di accertamento nullo se manca la sottoscrizione del capo dell’Ufficio

Corte di Cassazione – Sentenza del 12 maggio 2016, n.9736

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposte sui redditi, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art.42 del dpr 29 settembre 1973, n.600, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio emittente o di altro impiegato della carriera direttiva da questi delegato. Secondo la Corte, infatti, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento del funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art.42, commi 1 e 3 del dpr n.600 cit. Secondo la Corte, pertanto, in tale ipotesi spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione.

[torna su](#)

Correlazione costi ricavi necessaria ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa

Corte di Cassazione – Sentenza dell’11 maggio 2016, n.9518

La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art.109, comma 5 del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa. Secondo la Corte, infatti, affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che sia sostenuto per ottenere una precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè che sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.

[torna su](#)

Utilizzabilità della Lista Falciani

Commissione Tributaria provinciale di Firenze - Sentenza del 26 maggio 2016, n.809/02/2016

La CTP di Firenze ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell'evasione fiscale, può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità derivi da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall'Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente. Secondo la Commissione, infatti, non esiste nell'ordinamento processuale tributario (a differenza di quello processuale penale di cui all'art.191 cod. proc. pen.), un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite; ne consegue che gli organi di controllo tributario possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, salvo la verifica dell'attendibilità in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi.

[torna su](#)

Detrazione Iva anche in presenza di irregolarità formali

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sentenza dell'8 aprile 2016, n.2011/02/2016

La CTR della Lombardia ha chiarito che, in tema di Iva, la presenza di mere irregolarità formali nella fatturazione non preclude al contribuente il diritto alla detrazione dell'imposta, purché siano rispettati gli obblighi sostanziali in virtù del principio di neutralità dell'Iva. Secondo la Commissione, infatti, l'inosservanza delle formalità imposte (quali ad esempio la regolare annotazione in fattura del numero di partita Iva o dell'anagrafica del cessionario/committente, la corretta indicazione del numero progressivo delle fatture e di altre codifiche riportate sui documenti), non esclude il soggetto passivo dal diritto alla detrazione dell'Iva, laddove siano soddisfatti i presupposti sostanziali previsti per il suo esercizio per beneficiare del relativo diritto alla detrazione.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it